

Unione Montana Barge - Bagnolo

LEGGE REGIONALE N° 24/2007 mod. con L.R. 07/2014 NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022

Ai sensi della L.R.n.24/2007 e successive modifiche la raccolta dei funghi è consentita sull'intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un contributo di autorizzazione all'Unione Montana Barge-Bagnolo.

Il versamento è effettuabile tramite bonifico bancario, si precisa che oltre ai dati personali vanno aggiunti luogo e data di nascita.

Versamento tramite bonifico bancario:

CODICE IBAN: IT 57 L 05387 46770 000038011426 - intestato a: UNIONE MONTANA BARGE - BAGNOLO

CAUSALI VERSAMENTO:

“ I.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno/i

“ I.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido il giorno

“ I.r. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno al giorno

Gli uffici URP dei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte sono a disposizione per chiarimenti in merito.

LEGGE REGIONALE N° 24/2007

	COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE		COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA UNIONE MONTANA BARGE BAGNOLO È RISERVATO AI SOLI RESIDENTI NELLA STESSA Comuni di Barge – Bagnolo Piemonte	
	GIORNALIERO	€ 5,00	GIORNALIERO	€ 5,00
	SETTIMANALE	€ 10,00	SETTIMANALE	€ 10,00
	ANNUALE	€ 30,00	ANNUALE	€ 20,00
	BIENNALE	€ 60,00	BIENNALE	€ 40,00
	TRIENNALE	€ 90,00	TRIENNALE	€ 60,00

Ai fini della validità del titolo di raccolta per più anni solari è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (a meno di specifiche restrizioni dettate da enti Regionali di gestione delle aree protette) ed è vietata nei castagneti da frutto.

L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.

I minori di 14 anni non necessitano del titolo ma devono essere accompagnati da una persona munita del titolo di raccolta funghi (massimo due minori per una persona dotata del titolo).

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.